

HA All. 2

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze - Capitale Lire 260 milioni interamente versato

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA

Condizioni e norme

per l'assunzione ed il trattamento

DEL PERSONALE AVVENTIZIO

Firenze, Novembre 1899.



Tipog. Direz. Generale

CONDIZIONI E NORME

per l'assunzione ed il trattamento del personale avventizio

Articolo 1.º

Gli agenti avventizi si distinguono in ordinari e straordinari. Classificazione.

Sono ordinari quelli che occupano posti riconosciuti necessari per i bisogni normali del servizio a complemento del personale stabile.

Sono straordinari quelli che vengono assunti per provvedere ai bisogni eccezionali del servizio e per le officine del Materiale Mobile.

Articolo 2.º

Il personale avventizio può essere adibito a funzioni di ogni grado, esclusione fatta, in massima, di quelle che interessano direttamente la sicurezza della circolazione dei treni. Utilizzazione.

Nei casi però di bisogni eccezionali, gli avventizi ordinari potranno essere temporaneamente adibiti anche a funzioni d'ordine e di fatica inerenti alla sicurezza, quando la loro idoneità sia stata preventivamente e debitamente constatata e resulti da documenti scritti e qualora abbiano dato sicura prova di buona condotta.

Nell'esercizio delle linee secondarie a regime economico il personale avventizio potrà essere adibito a queste funzioni anche in modo permanente con le norme speciali che verranno all'opo stabilite.

Avventizi ordinari

Articolo 3.º

Assunzione.

L'assunzione degli avventizi ordinari spetta ai Capi Servizio; salvo i casi di delegazioni speciali.

Gli avventizi ordinari sono, di massima, del luogo o della regione ove occorre l'opera loro e vengono preferibilmente scelti fra gli agenti che hanno già prestato un soddisfacente servizio in qualità di avventizi straordinari e fra gli ex militari nel limite degli obblighi assunti col R. Governo.

Articolo 4.º

Condizioni.

Per essere ammesso come avventizio ordinario occorre:

a) avere età non inferiore ai 18 anni, nè superiore ai 35, salvo casi eccezionali a giudizio della Amministrazione;

b) possedere l'idoneità fisica voluta dal regolamento sanitario per gli aspiranti a posti stabili, ciò che sarà accertato mediante visita di sanitari sociali;

c) avere adempito agli obblighi di leva od essere esente dal servizio militare di 1ª categoria;

d) possedere l'istruzione e, quando occorra, la capacità tecnica necessaria pel posto da occupare, dimostrandolo con titoli o mediante speciali prove cui l'aspirante potrà essere sottoposto.

Non può essere ammesso quale avventizio ordinario chi sia stato destituito dalla nostra o da altre amministrazioni.

Al momento dell'assunzione in servizio, l'avventizio ordinario dovrà accettare e firmare un atto di sottomissione contenente le presenti norme e condizioni generali, nonché quelle speciali da stabilirsi per ciascun caso.

Articolo 5.º

L'avventizio ordinario dovrà produrre i seguenti documenti:

Documenti.

- a) estratto dell'atto originale di nascita;*
- b) certificato penale netto e di data recente rilasciato dal Tribunale civile e penale avente giurisdizione nel luogo di nascita o di naturalizzazione;*
- c) certificato di buona condotta di data recente rilasciato dal Sindaco del luogo di residenza;*
- d) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, od altro documento ufficiale comprovante l'esenzione, ovvero il diritto all'esenzione dal servizio militare di 1ª categoria;*
- e) certificati di studi fatti e di eventuali prestazioni di opera.*

Articolo 6.º

Salvo il caso di ferma di cui appresso, l'avventizio ordinario può essere dispensato definitivamente dal servizio in qualunque momento a piacimento dell'Amministrazione e senza motivazione alcuna, ma dovrà essere avvisato del suo esonero un mese prima che abbia effetto.

Dispensa
dal servizio.

Nel caso di dispensa sopra indicato, all'avventizio ordinario, che abbia prestato servizio per la durata non minore di due anni, sarà concesso un compenso eguale ad un mese

di paga per ogni anno ed in proporzione, per la frazione d'anno di servizio prestato.

Quando invece egli abbia meno di due anni di servizio, non avrà diritto ad alcun compenso.

La dispensa definitiva dal servizio degli avventizi ordinari è di competenza dei Capi Servizio.

Articolo 7.º

Paga. La prima paga dell'avventizio ordinario verrà fissata di volta in volta in relazione al posto ed alla località in cui egli deve prestare l'opera sua.

Dopo un conveniente periodo di esperimento di servizio, la prima paga dell'avventizio potrà essere regolarizzata in quella misura che egli con le sue prestazioni avrà mostrato di meritare.

La paga viene corrisposta per ogni giorno di servizio effettivamente prestato e posticipatamente alla fine di ogni mese.

Articolo 8.º

Competenze accessorie. L'avventizio ordinario non fruirà delle indennità di malaria nè dei soprassoldi di residenza.

Potranno invece essergli corrisposte le competenze accessorie inerenti alle funzioni assegnate al personale stabile dai regolamenti in vigore. Per il computo di tali competenze potranno, per semplicità, essere adottati metodi di valutazione diversi dagli attuali, purchè equivalenti.

Articolo 9.º

Massa vestiario. L'avventizio ordinario è obbligato a vestire l'uniforme prescritta pel personale stabile e parteciperà alla massa re-

stionario cogli stessi oneri e le medesime facilitazioni rigenti per il personale stabile.

Articolo 10.º

Compatibilmente con le esigenze del servizio, l'avventizio ordinario, assunto almeno da tre mesi, potrà ottenere congedi senza paga nella misura massima di 20 giorni all'anno.

Congedi
e biglietti.

Qualora gli occorresse di assentarsi per un tempo maggiore egli verrà definitivamente posto in libertà senza alcun compenso.

In tal caso però potrà, in seguito, ottenere la riammissione in servizio, semprechè si trovi nelle condizioni volute dalle presenti norme e l'Amministrazione ritenga opportuno riprenderlo, venendo però a tutti gli effetti considerato come nuovo assunto.

All'avventizio ordinario potrà essere anche accordato annualmente un biglietto di viaggio serie B e tale concessione verrà estesa alla moglie ed ai figli minorenni, purchè conviventi ed a carico.

Articolo 11.º

Nei casi di assenza per malattie ordinarie debitamente accertate da sanitari sociali e non attribuibili a colpa, sregolatezza o disordini, l'avventizio ordinario, in servizio da più di un anno, potrà ottenere, a partire dal 6º giorno di malattia, un sussidio pari ai due quinti della paga per la durata massima di quaranta giorni nell'anno.

Malattia.

Tale sussidio potrà essere elevato a metà della paga e corrisposto fino a 60 giorni per le malattie derivanti da malaria, nonchè nei casi di infortunio sul lavoro per quel personale avventizio che non vi è obbligo di assicurare a norma di legge.

generale 57-1886 dopo assunte le informazioni necessarie per l'accertamento della verità e sentite anche le giustificazioni dell'incolpato, senza obbligo di altre formalità di procedimento.

Qualunque sia la durata del servizio prestato l'avventizio ordinario licenziato per misura disciplinare non avrà diritto ad alcun compenso.

Articolo 15.º

L'applicazione delle pene disciplinari è indipendente dal diritto dell'Amministrazione di essere risarcita di ogni e qualunque danno risentito per parte del proprio personale, praticando senz'altro a tale effetto adeguate ritenute sulle paghe.

Addetti.

Articolo 16.º

L'avventizio ordinario dovrà conoscere ed osservare tutte le disposizioni di servizio relative alle sue funzioni.

Osservanza dei regolamenti.

Articolo 17.º

All'avventizio ordinario può essere fissata una ferma di servizio per un determinato periodo di tempo, purchè non maggiore di tre anni, e subordinata all'osservanza di determinate condizioni.

Ferma.

Tale ferma potrà essere prorogata o rinnovata.

La ferma in servizio pattuita nell'atto di sottomissione s'intenderà risolta in qualsiasi momento per sopraggiunta inidoneità alle funzioni inerenti al posto occupato o per la misura disciplinare di cui al N.º 4 dell'articolo 14.º delle presenti norme.

Avventizi straordinari

Articolo 18.º

La scelta, l'ammissione e l'allontanamento dal servizio degli avventizi straordinari è di competenza degli uffici di sezione, che potranno farne delegazione anche ad uffici dipendenti.

Articolo 19.º

Non è ammesso in servizio, neppure come avventizio straordinario, chi sia stato destituito dalla nostra o da altre amministrazioni, od abbia subito condanne penali o notoriamente non posseda l'idoneità fisica richiesta per gli avventizi ordinari.

Articolo 20.º

Anche gli avventizi straordinari debbono essere preferibilmente del luogo o regione ove occorre l'opera loro.

Articolo 21.º

Essi sono assunti a giornata senz'altro obbligo per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede pattuita per il tempo effettivamente impiegato in servizio.

Articolo 22.º

Gli avventizi straordinari possono essere messi in libertà in qualunque momento a giudizio dell'Amministrazione senza motivazione alcuna e senza che occorra alcun avviso preventivo.

Articolo 23.º

Nei casi d'infortunio sul lavoro gli avventizi straordinari ricevono il trattamento a termine di legge.

